

ALLEGATO A”

STATUTO

Art.1

Denominazione - sede

È costituita un'associazione denominata **“CORPO BANDISTICO CITTA’ DI BUSSOLENGO”**, con sede nel Comune di Bussolengo (VR) .

Art. 2

Finalità e scopo

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha lo scopo di promuovere la musica bandistica e l'attività musicale in tutte le sue formazioni.

Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, il Corpo Bandistico potrà:

- 1- Adottare ogni utile iniziativa e realizzare qualsiasi attività volta al miglioramento artistico, mediante la qualificazione dei propri componenti;
- 2- Favorire l'educazione e la formazione musicale attraverso l'organizzazione della scuola civica di musica e la promozione di altre attività atte allo scopo;
- 3- Organizzare manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, ricerche e quant'altro possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, soprattutto del posto;
- 4- Curare i rapporti con Istituti, Enti ed Associazioni, particolarmente di volontariato.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o

- lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
 - c) svolgere attività di natura commerciale, accessorie e strumentali al raggiungimento dello scopo istituzionale non a fine di lucro, nonché l'attività di raccolta fondi da devolvere ad associazioni o enti a scopo benefico. In particolare l'associazione potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli associati nei locali dell'associazione, in pubblici esercizi e saltuariamente nell'ambito di manifestazioni dalla stessa organizzate e gestite; potrà effettuare servizi pubblicitari e di sponsorizzazione nell'ambito delle manifestazioni; potrà inoltre svolgere l'attività di vendita ai propri soci ed anche ai non soci di strumenti musicali, costumi ed abbigliamento per le prestazioni artistiche, spartiti musicali, dvd, compact - disk, libri, pubblicazioni, gadget, articoli da regalo, sia realizzati e prodotti dalla stessa Associazione sia di altri terzi, in via continuativa in sede fissa, così come in via temporanea nell'ambito di manifestazioni organizzate dalla stessa o da altri enti e associazioni.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiscono, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 2) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Art. 5 Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. La domanda di ammissione a socio da parte di un minore, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota (principio del voto singolo ai sensi art. 2532 c.c.). Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (*ove costituito*); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno n. 3 mesi prima.

La quota associativa annuale non è rimborsabile.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo; (tra cui il Vice Presidente; il Segretario)
- il Collegio dei Revisori (se nominato);
- il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Art. 9 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è *ordinaria e straordinaria*.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, con apposito avviso affisso nei locali della sede almeno 8 (otto) gg. prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno **un decimo dei soci**. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto;
- h) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi il diritto di voto e il voto favorevole della *maggioranza* dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega ad altri associati. La delega non può essere assegnata ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori (quest'ultimo se nominato).

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, in base alle decisioni dell'assemblea.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori .

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica **2 anni** e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, redatto nella forma del rendiconto economico-finanziario, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

k) nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n. 3 (tre) Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo) e viene eletto a scrutinio segreto direttamente dall'assemblea dei soci.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione .

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per tutta la durata in carica del Consiglio e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario. La carica di segretario è cumulabile con quella di Presidente o Vice Presidente.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 14 Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per tutta la durata in carica del Consiglio e può essere confermato.

Al Direttore Artistico è affidata la responsabilità tecnico-artistica del Corpo Bandistico e, perciò, le prove d'assieme, la direzione dei servizi e dei concerti bandistici, la scelta del repertorio, la direzione della Scuola Civica di Musica. Il Direttore Artistico, dopo aver consultato il Consiglio Direttivo, può scegliere un Vice-Maestro tra i membri del Corpo Bandistico. Il Direttore Artistico, o in rappresentanza il Vice-Maestro, partecipa al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci con la sola facoltà di parola, a meno che non sia già membro eletto con pieni diritti.

Il Direttore Artistico, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia nell'ambito delle funzioni ad esso designate. In particolare il Direttore Artistico:

- ☞ si occupa dell'organizzazione e del coordinamento di tutte le attività artistiche dell'associazione;
- ☞ organizza e coordina i corsi musicali e gli spettacoli;
- ☞ dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art.15 Capo-Banda

L'Assemblea dei Soci, durante le elezioni dell'organo esecutivo, elegge a scrutinio segreto, tra i membri della stessa, un Capo-Banda. Viene eletto il Socio che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso che nessuno raggiunga la maggioranza al primo scrutinio, si procederà al ballottaggio tra i due soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Il Capo-Banda, in assenza del Maestro, è responsabile dei servizi bandistici e del coordinamento degli esecutori del Corpo Bandistico.

Il Capo-Banda partecipa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci con la sola facoltà di parola, a meno che non sia già membro eletto con pieni diritti.

Art.16 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione, descritto nell'atto costitutivo *o di volta in volta individuato successivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci.*
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 16;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;

- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 19 Bilancio

L'esercizio dell'ASSOCIAZIONE decorre dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Per l'anno 2012, l'esercizio decorre dal 01/09/2012 fino al 31/08/2013.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori (se nominati), che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il mese di dicembre di ciascun anno. Per l'esercizio dal 01/01/2012 al 31/08/2012, l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve riunirsi entro il mese di dicembre 2012.

Art.20 Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

Art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) per espressa volontà degli associati;
- 2) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

- 3) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 4) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

Art. 22 Collegio dei Revisori

Per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l'Assemblea dei Soci può nominare tre Revisori dei Conti, per il periodo di un triennio, scegliendoli fra i Soci e non Soci, esclusi i Consiglieri in carica. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso.

I Revisori devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio alle quali potranno partecipare senza il diritto di voto, neppure consultivo.

Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri fino al quarto grado.

Art. 23 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, se nominato per volontà dell'Assemblea, è composto di tre membri, eletti tra i Soci con votazione segreta dall'Assemblea.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nominato, il Collegio dei Proviviri ha il compito di tutelare ed osservare il rispetto della legge e delle norme statutarie da parte degli organi dell'associazione, nonché di dirimere in via amichevole eventuali liti e questioni, sorte tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione.

Art. 24 Santa Patrona

Patrona del Corpo Bandistico è S. Cecilia, la cui ricorrenza viene solennizzata tra i soci secondo programmi e iniziative proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.